

Repubblica e Cantone Ticino,
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-so@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Germano Mattei
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 16 novembre 2017 n. 193.17

Vi sono misure da adottare contro persone straniere che pubblicano su Facebook post irriverenti e che incitano l'odio?

Signor deputato,

prima di rispondere alle sue domande, ci permettiamo di condividere con lei alcune riflessioni a proposito del fenomeno della divulgazione di opinioni attraverso i social media.

Anche se hanno incrementato esponenzialmente le possibilità di chiunque di esprimere la propria opinione pubblicamente, i social media devono essere considerati un mezzo di comunicazione, o di veicolazione di un messaggio, come qualsiasi altro già conosciuto prima dell'avvento dell'era digitale. Da questo punto di vista essi sono quindi paragonabili alla distribuzione di volantini in piazza o alla proclamazione delle proprie idee a un gruppo di persone, avvenga essa in un esercizio di paese o da un pulpito che permette di raggiungere una platea più ampia.

I reati in cui si può incappare sono quindi gli stessi. Fra gli altri: calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), discriminazione razziale (art. 261^{bis} CP), delitti contro l'onore (art. 173 CP), delitti contro la sfera privata (art. 179 e segg.), minaccia (art. 180 CP) e istigazione (artt. 24, 259 CP). A tal proposito, come hanno riportato i media ticinesi, è significativo il decreto d'accusa firmato recentemente nei confronti di una donna ritenuta colpevole del reato di discriminazione razziale per i post pubblicati in Facebook a commento di un fatto avvenuto nel Bellinzonese. La valutazione è sul messaggio veicolato e non sul medium utilizzato per propagarlo.

Differentemente dai comizi nei bar o dalle proclamazioni da pulpiti improvvisati sulla pubblica piazza, la pubblicazione di un'asserzione in Facebook raggiunge un numero potenzialmente infinito di destinatari. Il dibattito che ne segue può quindi essere illimitato e se prende una piega polemica, e i toni si fanno irriverenti e insultanti, facilmente sfocia in una rissa, perlomeno elettronica. A buttare benzina sul fuoco vi sono poi i cosiddetti "troll", che aizzano il dibattito e provocano il litigio. C'erano anche nei bar e nelle piazze dei tempi andati, ma erano persone fisiche, che ci mettevano la faccia. Nel mondo digitale, invece, si tratta di persone che nascoste nell'anonimato di profili fasulli gettano il sasso e nascondono la mano, cancellando poi il profilo aperto con l'unico scopo di fomentare le animosità. Il sospetto paventato dagli internauti è che anche il profilo sul quale sono state postate le scellerate lodi alle gesta dell'assassino di Damiano Tamagni, post dal quale lei prende spunto per la redazione del suo atto parlamentare, faccia parte di questa categoria. Questo non rende il contenuto meno deplorabile e non attenua agli occhi della legge le eventuali responsabilità del "troll", e quindi di chi si nasconde dietro al falso profilo comportandosi in modo codardo.

Da quando l'accesso ad Internet, e più in generale alle nuove tecnologie, è diventato generalizzato, il cyberspazio è tendenzialmente considerato un ambiente assolutamente democratico, dove ognuno ha l'opportunità di far sentire la propria voce, dove chiunque può esercitare il suo diritto di avere un'opinione, di esprimerla e diffonderla. Un diritto costituzionale, comunque non limitato alla rete, nel quale crediamo, che supportiamo e difendiamo fermamente. Con la stessa fermezza deploriamo però i comportamenti che ledono l'onore e che non si attengono alle regole del dibattere in modo civile.

Anche nell'era in cui si è indotti a misurare il proprio successo in base al numero di "like" ottenuti per i propri post, non bisogna confondere i diritti dai doveri. Quello di poter esprimere la propria opinione rimane un diritto, non ci si deve perciò sentire in dovere di divulgare necessariamente la propria opinione quando non si ha nulla da dire. D'altro canto, già ai tempi in cui le discussioni avvenivano nei bar e nelle pubbliche piazze, quelle fisiche contornate da abitazioni, si riteneva che "il bel **tacer** non fu mai scritto".

Condivise le riflessioni di cui sopra, rispondiamo ora alle domande da lei così formulate:

1. Con gli attuali mezzi informatici è possibile risalire al/agli autori dei post incriminati che dileggiano il martirio del giovane Damiano Tamagni e si vantano di avere un lavoro in Ticino rubandoli ai residenti disoccupati?

Di principio no. Infatti, contrariamente a quanto può lasciare credere la visione di varie serie televisive, gli attuali mezzi informatici non permettono di risalire immediatamente e direttamente agli autori dei post.

In effetti è possibile ottenere le informazioni necessarie, a precise e restrittive condizioni previste dalle normative vigenti, solamente attraverso un ordine di perquisizione e sequestro rispettivamente, e nella maggior parte dei casi, tramite una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale in quanto sono solo gli amministratori delle varie piattaforme internet (pressoché sempre all'estero, come nel caso concreto di Facebook), che hanno a disposizione le indicazioni tecnico/informatiche utili ad eventualmente permettere di risalire all'autore. Va precisato che, anche nel caso in cui ciò avvenga, sovente è necessaria un'ulteriore indagine di polizia giudiziaria per risalire alla persona fisica, in quanto la piattaforma internet potrà unicamente fornire il collegamento internet utilizzato dall'autore per pubblicare il post.

2. Il Consiglio di Stato intende prendere misure concrete contro queste esternazioni, dichiarando, o prendendo le misure necessarie verso la Confederazione, per dichiarare "persone non grate sul nostro suolo nazionale" questi individui?

Per quanto attiene la definizione di "persona non grata sul nostro territorio nazionale" si rinvia interamente a quanto già esposto nell'interrogazione parlamentare del 24 maggio 2017 n. 111.17 del deputato Massimiliano Ay dal titolo: "*Perché Banca Stato sostiene una persona accusata di crimini di guerra?*" (cfr. risposta del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 2017, n. 111.17, risposta n. 2).

Nella presente fattispecie la persona straniera che ha pubblicato il deplorabile commento sul social network Facebook con tutta probabilità non ricopre funzioni diplomatiche/consolari né tanto meno è Ministro o Capo di Stato. Ne discende pertanto che, né lo scrivente consesso, in quanto incompetente, né il Dipartimento federale degli affari esteri, per i motivi esposti, potrebbe dichiarare l'interessato "persona non grata".

Le autorità di polizia e giudiziarie cantonali potrebbero intervenire unicamente in caso di mandato d'arresto internazionale oppure nel caso in cui il diretto interessato sia stato colpito da un divieto d'entrata emanato dalle autorità federali (art. 67 e 68 LStr; RS 142.20).

Ad ogni buon conto, si rammenta all'interrogante come le Autorità cantonali e, in particolare, la Polizia cantonale e l'Ufficio della migrazione vigilano e monitorano situazioni simili a quelle descritte nel suo atto parlamentare e, laddove le condizioni fattuali e legali lo consentano, adottano le opportune misure.

3. In generale - e nel caso che non dovrebbe essere possibile risalire all'identità di queste persone - quali sono gli adattamenti legislativi e normativi necessari per realizzare le misure necessarie quando si verificano simili casi?

Va premesso che il tenore dei post a cui l'interrogante si riferisce possono configurare dei reati penali, in particolare dei delitti contro l'onore (ad esempio: ingiuria, diffamazione, calunnia) o ancora dei crimini o delitti contro la tranquillità pubblica (come la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza o la discriminazione razziale). Si tratta quindi di reati, contemplati dal Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Il perseguimento di tali infrazioni è esaustivamente regolato a livello federale dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). L'assistenza giudiziaria poi è regolata in vari accordi internazionali, a dipendenza del Paese.

Tutte le normative rilevanti sono quindi federali ed esulano dalle competenze dello scrivente Consiglio di Stato.

Si evidenzia inoltre che i vari provider, fra i quali anche Facebook, danno seguito esclusivamente a un ordine emesso da un Magistrato (normalmente una decisione di un Giudice su richiesta di un Procuratore Pubblico) e si basano esclusivamente sul diritto vigente presso la loro sede, quindi, ad esempio, il diritto statunitense.

Da quanto precede ne discende che eventuali modifiche legislative cantonali non sortirebbero alcun effetto concreto.

4. Il Consiglio di Stato ritiene cosa opportuna deplorare pubblicamente simili post o atteggiamenti lesivi della dignità dei defunti, di persone specifiche e del diritto al lavoro dei Ticinesi?

Come membri del Consiglio di Stato o di singoli rappresentanti politici, siamo stati vittime di tali comportamenti, perpetrati da persone che non condividono le nostre opinioni o ai quali stiamo semplicemente poco simpatici. Ciononostante, come scritto nelle riflessioni introduttive, crediamo, supportiamo e difendiamo fermamente il diritto d'opinione e di espressione, ma non ad ogni costo.

Deploriamo senza remora messaggi, che siano post, pubblicazioni, volantini o quant'altro, calunniosi, ingiuriosi, discriminanti o che ledano la sfera privata di gruppi di persone specifiche o singoli individui, siano essi viventi o defunti. Deploriamo questi comportamenti indipendentemente dal fatto che provengano da privati cittadini, personaggi pubblici o politici.

A scanso di equivoci aggiungiamo che non si tratta di censurare le idee. Riconoscendo nella pluralità delle opinioni la ricchezza della democrazia, ma pretendiamo, nonostante le vedute differenti, un confronto dialettico civile e costruttivo.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 2 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)